

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 358 / 9^a

COPIA



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Dipartimento/i Proponente/i:

h/h PP.

Deliberazione n. 341 della seduta del 11.06.2012

Oggetto:

Disegno di legge "Norme per i servizi di trasporto pubblico locale".

Presidente o Assessore/i Proponente/i:

Luigi Fedele

4^a COMM. CONSILIARE

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente/i Generale/i: IL DIRIGENTE GENERALE

Ing. Giovanni LAGANA

2^a COMM. CONSILIARE

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente	✓	
2	Antonella STASI	Vice Presidente	✓	
3	Pietro AIELLO	Componente	X	
4	Mario CALIGIURI	Componente	✓	
5	Luigi FEDELE	Componente	✓	
6	Antonio Stefano CARIDI	Componente	✓	
7	Giuseppe GENTILE	Componente	✓	
8	Giacomo MANCINI	Componente	✓	
9	Francesco PUGLIANO	Componente	✓	
10	Francescoantonio STILLITANI	Componente	X	
11	Domenico TALLINI	Componente	X	
12	Michele TREMATERRA	Componente		

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

f.to Bianco

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Direttore di Ragioneria.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 34398 del 31-07-12

Classificazione 1.15.1

Il dirigente di Servizio

Il dirigente di Settore

[Signature]

LA GIUNTA REGIONALE

Considerato:

- **che** con Sentenza della Corte Costituzionale 11 aprile 2011, n. 123, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 2, della Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8, e che pertanto conseguentemente vi è un vuoto nella normativa di riferimento;
- **che** a fronte di tale vuoto normativo è applicabile direttamente la normativa comunitaria e nazionale in ordine all'affidamento dei servizi, ma è necessario regolamentare con chiarezza gli aspetti relativi all'organizzazione dei servizi, che ad oggi sono regolati sia nella legge quadro L.R. n. 23/1999 sia nelle disposizioni transitorie di cui alla L.R. n. 18/2006;
- **che** è necessario rendere efficace l'impianto sanzionatorio per limitare il fenomeno dell'evasione tariffaria, che incide pesantemente sui ricavi delle aziende di trasporto.

Ritenuto di dovere conseguentemente approvare apposito disegno di legge, in sostituzione di quello approvato con D.G.R. n. 413 del 16.09.2011, che non ha avuto seguito.

Visti:

- la relazione illustrativa e finanziaria riportata all'*allegato 1*;
- il parere dell'ufficio legislativo, riportato nell'*allegato 2*.

Considerato, in relazione al parere dell'ufficio legislativo:

- **che** il disegno di legge è stato modificato per accogliere l'osservazione sulla necessità di rendere l'art. 4, rubricato "*sanzioni a carico degli utenti dei servizi*", maggiormente conforme alla legge n. 689/1981;
- **che** in ordine alla segnalata necessità di definire una durata temporale del regime transitorio si è ritenuto di conformarsi alle durate già previste dalle normative comunitarie e dalle più stringenti normative statali, senza prevedere specifico termine;
- **che** in ordine alla inopportunità di delegificare la materia di cui all'art. 16 della legge regionale n. 23/1999 si è ritenuto di confermare il testo originario del disegno di legge in quanto la materia delegificata è prevalentemente relativa alla tutela della concorrenza, e in particolare la durata degli affidamenti è regolata dall'art. 4, comma 11, lett. c) del D.L. n. 138/2011 e s.m.i.

Visto il disegno di legge, riportato nell'*allegato 3*, composto da 4 articoli.

Su proposta dell'assessore Luigi Fedele, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto.

DELIBERA

1. **Di approvare** il disegno di legge concernente "*Norme per i servizi di trasporto pubblico locale*", riportato nell'*allegato 3*.
2. **Di ritirare** il disegno di legge approvato con D.G.R. n. 413 del 16.09.2011.
3. **Di disporre** la trasmissione a cura della Segreteria di Giunta della presente Deliberazione al Consiglio Regionale per il seguito di competenza.

4. Di **provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 04.09.2001, n. 19, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA

f.to Bianco

IL PRESIDENTE

F. lo Scopelliti


Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante


Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 30 AUG. 2012_{a1}
Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto



DOTTORE GIUSEPPE MANGIACAPRI,
Catanzaro, 30 AUG. 2012
IL DIRIGENTE



NORME PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Relazione illustrativa e finanziaria**Art. 1 - Adeguamento alla normativa comunitaria e nazionale**

I *commi 1 e 2* sostituiscono i riferimenti a disposizioni abrogate della normativa comunitaria e nazionale, che erano contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 16 della L.R. n. 23/1999. La normativa comunitaria e nazionale (quest'ultima in rapida evoluzione) è stata genericamente richiamata, e si sono ritenute sufficienti le disposizioni normative regionali contenute nei commi 1 e 2 della L.R. n. 23/1999, demandando alla sfera amministrativa per quanto non disposto nella norma. Peraltro non si è ritenuto di prevedere specifiche disposizioni normative poiché in particolare la materia di cui al comma 3 della L.R. n. 23/1999 è di competenza esclusiva dello Stato (tutela della concorrenza).

Il *comma 3* abroga il comma 6 della L.R. n. 23/1999, che fissa la durata degli affidamenti, essendo in contrasto con le previsioni di cui all'art. 4, comma 11, lett. c) del D.L. convertito n. 138/2011 e s.m.i.

Questo articolo non ha implicazioni di carattere finanziario.

Art. 2 - Disposizioni transitorie

I *commi 1, 2 e 3* adeguano i corrispettivi chilometrici delle fasce più basse, al fine di limitare una disparità di corrispettivo, anche in relazione al recente consistente aumento del costo del carburante, confermando il corrispettivo per le altre fasce.

Il *comma 4* attribuisce alla Giunta regionale il potere di modificare i servizi, fino all'attuazione del processo di pianificazione e programmazione previsto dalla L.R. n. 23/1999. Tale previsione, già contenuta nel disegno di legge approvato con D.G.R. n. 413 del 16.09.2011, avrebbe evitato molte motivazioni del contenzioso che si è instaurato a seguito delle recenti riprogrammazioni dei servizi (D.G.R. n. 147/2012 e D.G.R. n. 192/2012), che evidenziano una non chiara individuazione dell'organo competente e delle modalità da seguire per la riprogrammazione dei servizi in assenza di strumenti quali il piano regionale dei trasporti, i piani di bacino, l'individuazione dei servizi minimi.

Il *comma 5*, relativo all'affidamento dei servizi in regime transitorio, persegue le stesse finalità di cui al comma 4.

Il *comma 6* anticipa la possibilità della concorrenza nel mercato, prima che trovino applicazione le previsioni di cui all'art. 4 del D.L. convertito n. 138/2011. È demandata alla Giunta l'adozione di un regolamento a tutela dei titolari dei diritti di esclusiva e dei bisogni della comunità.

Il *comma 7* chiarisce l'ambito del regime transitorio regolato dalla L.R. n. 18/2006 che continua ad applicarsi limitatamente alle previsioni di miglioramento e riforma del sistema.

Il *comma 8* consente ai servizi urbani sconfinamenti limitati nei comuni limitrofi, al fine di aumentare l'efficienza del sistema ed evitare che per l'impossibilità di piccoli sconfinamenti dei confini comunali debbano verificarsi parallelismi fra servizi urbani ed extraurbani.

L'adeguamento del corrispettivo chilometrico delle fasce più basse comporta un incremento complessivo del corrispettivo contrattuale per i servizi di trasporto pubblico su gomma. Pur non essendo possibile quantificare esattamente tale maggior fabbisogno, in considerazione dell'attuale contesto di modifica dei servizi in corso di evoluzione, una stima del maggiore onere è pari a 3.100.000 Euro/anno.

Art. 3 - Disposizioni in materia tariffaria

Questo articolo consente, qualora vi siano adeguati canali di vendita a terra, l'applicazione di un diritto di esazione a bordo per la vendita di titoli di viaggio. Questo meccanismo consente il miglioramento del



rapporto fra gli utenti e l'azienda, consentendo ai primi di regolarizzare con un sovrapprezzo la propria posizione qualora non ci si è potuti munire di titoli di viaggio.

Questo articolo non ha implicazioni di carattere finanziario.

Art. 4 - Sanzioni a carico degli utenti dei servizi

Questo articolo conforma alla legge 24 novembre 1981, n. 689 la disciplina delle sanzioni per gli utenti sprovvisti di idonea titolo di viaggio. Ciò rende efficace l'ingiunzione di pagamento e consente di limitare l'evasione tariffaria. L'importo delle sanzioni è stato rivisto ed è previsto l'adeguamento automatico all'inflazione.

Questo articolo può avere implicazioni di carattere finanziario, poiché l'incremento dei ricavi da traffico fa gravare meno sulle risorse pubbliche il fabbisogno del sistema.



REGIONE CALABRIA
Giunta regionale
Ufficio Legislativo

Catanzaro, 25 giugno 2012

Prot. 140

**Al Dirigente Generale
Dipartimento Infrastrutture – Lavori
Pubblici – Politiche della casa**

**e p.c. Al Dirigente Generale
Dipartimento Presidenza
Sede**

Oggetto: Disegno di legge *“Norme per i servizi di trasporto pubblico locale”*.

Si fa riferimento alla progetto di legge indicato in oggetto trasmesso per il parere di questo Ufficio con nota prot. 211164 del 15 giugno 2012.

Si evidenzia preliminarmente che il progetto non è corredato dalla relazione descrittiva, né dalla relazione tecnico-finanziaria previste dall'art. 39 dello Statuto da cui, tra l'altro, devono evincersi, come previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 8/2002, le metodologie di quantificazione degli oneri finanziari e la relativa copertura. Ciò in considerazione della rideterminazione del corrispettivo chilometrico previsto dall'articolo 2. La relazione tecnico-finanziaria, come previsto dalle norme citate, dovrà essere verificata dalla struttura regionale preposta al bilancio.

Tra l'altro, ai fini della copertura finanziaria va tenuto presente quanto previsto dall'articolo 52, commi 2 e 3, della legge regionale n. 47/2011 che stabilisce, tra l'altro, un limite massimo all'assunzione di obbligazioni in materia di trasporto pubblico locale.

Con la proposta in esame si ritiene che si intendano regolare in via temporanea le modalità di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 123 del 11 aprile 2011 che ha dichiarato incostituzionale, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, l'articolo 43, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8, in base al quale, in relazione alla definizione ed al completamento del processo di cui al comma 1 della stessa legge, i contratti di servizio di

trasporto pubblico locale regionale erano stati prorogati al 31 dicembre 2010 con eventuali rinnovi annuali entro il termine finale previsto dal Regolamento CE n. 1370/2007, articolo 8, comma 2.

In linea generale si osserva che la materia richiederebbe una organica e completa disciplina anche in seguito al mutato quadro normativo statale e comunitario. Tra l'altro, non è ancora avvenuto il passaggio agli enti locali delle competenze e funzioni di soggetto affidatario dei servizi, per cui rimangono ancora in capo alla Regione i compiti di indirizzo e gestione. Pertanto, la disciplina transitoria, come quella che sostanzialmente si intende introdurre, dovrebbe avere una durata temporale che andrebbe definita dalla stessa legge onde evitare un regime di durata indefinita. Va tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 4 del D.L. n. 138/2011 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148, concernente *"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo."*

Quanto all'articolato del progetto si evidenzia, in particolare, che con l'articolo 1 si modificano i commi 3 e 4 dell'articolo 16 della legge regionale n. 23/1999 e si abroga il successivo comma 6. Con le modifiche che si intendono apportare, sostanzialmente si delegifica la materia demandando ad atti amministrativi la relativa disciplina.

Infatti, il testo vigente del citato comma 3, disciplina l'affidamento dei servizi di trasporto e specifica i criteri di cui occorre tenere conto per l'affidamento. Il testo ora proposto contiene, invece, ai fini dell'affidamento, solo un generico richiamo alla normativa nazionale e comunitaria, rinviando anche ad indirizzi vincolanti che possono essere disposti negli strumenti di pianificazione e programmazione oppure, nelle more dell'approvazione di tali strumenti, con provvedimento della Giunta regionale.

Pur trattandosi di una disciplina transitoria, sarebbe opportuno che in sede legislativa venissero quanto meno delineati e circoscritti i limiti entro cui la sfera amministrativa deve muoversi in modo che gli atti di gestione rispettino in modo puntuale il dettato normativo.

Si evidenzia, infine, che l'articolo 4 concernente *"Sanzioni a carico degli utenti dei servizi"*, andrebbe meglio formulato al fine di renderlo più aderente alle previsioni di cui alla


legge n. 689/1981, in particolare per quanto riguarda l'accertamento e la contestazione delle violazioni. Infatti, ai sensi della suddetta legge l'accertamento deve avvenire ad opera di

pubblici ufficiali o soggetti appositamente incaricati. Pertanto, per detti soggetti andrebbe previsto il riconoscimento, con apposito provvedimento, della qualifica di agente di polizia amministrativa con preventiva definizione delle modalità e dei criteri. Ciò onde evitare contestazioni circa la validità degli atti compiuti da tali soggetti.

Quanto ai proventi delle sanzioni, che la norma proposta prevede siano incamerati dalle aziende di trasporto, sarebbe opportuno prevederne una destinazione specifica o quanto meno una contabilizzazione separata rispetto a quella dei proventi ordinari.

Nei termini sopra esposti è il richiesto parere.

Il Dirigente
Dott. Luigi Bulotta



NORME PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Art. 1

(Adeguamento alla normativa comunitaria e nazionale)

1. Il comma 3 dell'art. 16 della Legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, è sostituito dal seguente: *"L'affidamento dei servizi avviene in conformità alla normativa comunitaria e nazionale. Indirizzi vincolanti in materia possono essere disposti negli strumenti di pianificazione e programmazione di competenza regionale oppure, nelle more dell'approvazione di tali strumenti, con provvedimento della Giunta Regionale."*
2. Il comma 4 dell'art. 16 della Legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, è sostituito dal seguente: *"I contratti di servizio sono predisposti in conformità alla normativa comunitaria e nazionale. Indirizzi e schemi vincolanti in materia possono essere disposti negli strumenti di pianificazione e programmazione di competenza regionale oppure, nelle more dell'approvazione di tali strumenti, con provvedimento della Giunta Regionale."*
3. Il comma 6 dell'art. 16 della Legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, è abrogato.

Art. 2

(Disposizioni transitorie)

1. Fino a quando gli affidamenti dei servizi non saranno conformi alle previsioni dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 si applicano i commi 4 e 7 dell'art. 3 della Legge regionale 26 dicembre 2006, n. 18, così come modificata dall'art. 12 della Legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40.
 2. A decorrere dal 01.11.2012, il corrispettivo chilometrico di cui al comma 4 dell'art. 3 della Legge regionale 26 dicembre 2006, n. 18, è rideterminato, nell'imponibile, al netto dell'adeguamento all'inflazione, per le seguenti fasce:
 - € 2,05 per i servizi urbani di prima fascia;
 - € 2,15 per i servizi urbani di seconda fascia;
 - € 1,71 per i servizi extraurbani di prima, seconda e terza fascia;
 - € 1,85 per i servizi extraurbani di quarta fascia.
- L'applicazione del presente comma è condizionato alla sottoscrizione di condizioni contrattuali che prevedono la certificazione della percorrenza mediante i sistemi tecnologici all'uopo definiti dalla Giunta regionale.
3. Al comma 7 dell'art. 3 della Legge regionale 26 dicembre 2006, n. 18, così come modificata dall'art. 12 della Legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 sono aggiunte le seguenti parole "e dell'eventuale fabbisogno standard, se determinato ed approvato dalla Giunta Regionale".
 4. Fino alla completa attuazione del processo di pianificazione e programmazione previsto dalla normativa regionale, la razionalizzazione della rete dei servizi, nell'ottica dell'integrazione vettoriale e tariffaria e dell'efficienza, costituisce interesse pubblico preminente. A tal fine la Giunta Regionale può apportare le opportune modifiche nell'ambito della rete dei servizi affidati a ciascun soggetto gestore, nei limiti delle disposizioni normative. La Giunta Regionale può altresì approvare l'istituzione di nodi di interscambio dove devono essere attestate le linee esistenti, anche in difformità agli attuali itinerari.
 5. Fino a quando gli affidamenti dei servizi non saranno conformi alle previsioni dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, ad essi vi provvede direttamente la Giunta Regionale.
 6. Prima che produca effetti l'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legge n. 138 del 13/08/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14/09/2011, è autorizzato l'esercizio libero delle linee di trasporto pubblico su gomma, previo nulla osta di cui all'art. 87, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285. L'efficacia di tale disposizione è condizionata alle previsioni di apposito regolamento, a tutela dei titolari di diritti di esclusiva e dei bisogni della comunità, che prevede anche le garanzie che devono essere fornite. Il regolamento è approvato entro 60 giorni dalla Giunta Regionale.
 7. Dall'entrata in vigore della presente legge, le restanti disposizioni atte a regolare il periodo transitorio sono abrogate, ad eccezione degli artt. 4 e 7 della Legge regionale 26 dicembre 2006, n. 18 e s.m.i.

8. Al comma 2, lettera a), dell'art. 4 della Legge regionale 26 dicembre 2006, n. 18 sono eliminate le parole "entro il termine dell'art. 3, comma 1, fissato per la conclusione del procedimento" e sono aggiunte al termine le seguenti parole "per percorrenze marginali al di fuori del comune capoluogo".

Art. 3

(Disposizioni in materia tariffaria)

1. Eventuali diritti di esazione per la vendita dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi possono essere previsti a condizione dell'esistenza di adeguati canali di vendita alternativi. L'importo di tali diritti non può essere superiore alla metà dell'importo minimo della sanzione amministrativa applicabile agli utenti sprovvisti di idoneo e valido titolo di viaggio. La Giunta regionale determina l'importo di tali diritti aggiuntivi e le condizioni alle quali i canali di vendita alternativi sono considerati adeguati.

Art. 4

(Sanzioni a carico degli utenti dei servizi)

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta degli agenti accertatori.

2. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 30 euro ad un massimo di 100 euro, oltre l'importo del titolo di viaggio. Nel caso di reiterazione della violazione entro cinque anni o nel caso in cui il pagamento della sanzione non avvenga entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, la sanzione è raddoppiata.

3. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 per gli utenti in possesso regolare abbonamento nominativo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pari al doppio dell'importo del titolo di viaggio ordinario, a condizione che l'abbonamento sia esibito entro 10 giorni dalla contestazione presso la sede dell'azienda di trasporto.

4. I beneficiari delle agevolazioni tariffarie sono puniti con la sanzione amministrativa da 300 euro a 1.000 euro nel caso di mancato possesso di uno o più dei requisiti stabiliti per il riconoscimento del beneficio. È fatta salva l'eventuale responsabilità penale.

5. Le misure minime e massime delle sanzioni amministrative sono aggiornate ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. La prima decorrenza dell'aggiornamento è dal 1° agosto del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

6. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale norma trova diretta applicazione per quanto non espressamente previsto nel presente articolo.

7. Su designazione di ciascuna azienda di trasporto la Regione autorizza gli agenti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, che acquisiscono la qualifica di agente di polizia amministrativa. I soggetti sono designati fra i dipendenti dell'azienda di trasporto o fra guardie giurate di cui all'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 733. Essi devono essere dotati di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda.

8. Gli agenti accertatori possono effettuare le verifiche e i controlli previsti dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore. Gli agenti hanno competenza su tutti i servizi per i quali l'azienda è beneficiaria dei ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, anche eventualmente in parte per effetto di integrazione tariffaria.

9. Gli agenti accertatori contestano ove possibile immediatamente e personalmente al trasgressore le violazioni di cui al presente articolo. Se non è possibile la contestazione immediata, copia del verbale di contestazione deve essere notificato all'interessato o a chi è tenuto alla sua sorveglianza entro il termine di 90 giorni, e in questo caso sono dovute le spese di notifica.

10. Decorsi inutilmente 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, l'azienda di trasporto provvede all'ordinanza-ingiunzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della Legge 24 novembre 1981,

n. 689. L'ordinanza-ingiunzione è emessa dal rappresentante legale dell'azienda di trasporto o da un suo delegato e costituisce titolo esecutivo.

11. I proventi delle sanzioni amministrative applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale costituiscono proventi del traffico dell'azienda che ha irrogato la sanzione, con l'obbligo di rendicontazione separata rispetto ai proventi ordinari.

12. Sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 28 della Legge regionale 14 aprile 1986, n. 15. Al comma 11 della stessa Legge, le parole "di cui al precedente comma 6°" sono sostituite con "delle aziende di trasporto".